



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Napoli, II sezione civile, in persona della dr.ssa Nunzia Tesone, in funzione di giudice monocratico ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c nella causa civile iscritta al n. _____ del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno _____ avente ad oggetto "Contratti bancari (deposito bancario, etc)" e vertente

TRA

_____ (p.iva _____) in persona del liquidatore rappresentata e difesa, giusta procura in calce al presente atto, dall'avv. _____ presso il cui studio elettivamente domicilia in l. _____, al _____

RICORRENTE

E

_____ in persona del Procuratore Speciale e legale rapp.te p.t. dr. _____ giusta procura del _____ Rep.l _____ Racc. _____, registrata alla Agenzie delle Entrate di DP II Milano il _____ al r _____ Serie 1T (All.1 Procura), rappresentata e difesa, in virtù di mandato in calce al presente atto dall'Avv. _____, con studio legale in _____ al _____ in uno al quale, ai fini del presente atto, elettivamente domicilia presso il medesimo difensore al dichiarato domicilio digitale iscritto al Re.G.Ind.E.

RESISTENTE

conclusioni: come da verbale dell'udienza del 15.09.2026

parte ricorrente: "A) Accertare l'inadempimento del _____", già



all'obbligo di consegna alla Dios Srl per non aver inviato nel corso del rapporto gli estratti conto n. 1 e per tutti rapporti ove collegati ex art. 117 e 119 ed artt. 1175 e 1375 e 2220 cc, come del chiesto con lettera del 1/10/2025 e provato dal verbale di mediazione negativo 1/10/2025 e sollecitato con lettera del 2/10/2025 B) Condannare il 1/10/2025 a consegnare alla 1/10/2025 tutta la documentazione relativa ai rapporti intercorsi con l'istante società, ed in particolare i contratti bancari, la copia delle singole operazioni effettuate su tale conto e gli estratti conto di supporto dall'inizio avvenuto del rapporto ad oggi, imponendo ex art. 614-bis c.p.c. per ogni giorno di inadempimento che si indicano in euro 500,00 per ogni giorno di ritardo e/o in altro importo che il giudice riterrà equo determinare; C) Condannare in ogni caso parte resistente al pagamento delle spese e compensi di giustizia, oltre rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge con attribuzione".

parte resistente: "1) In via principale, constatata la provata consegna, seppur parziale, della documentazione richiesta, accertare e dichiarare l'impossibilità sopravvenuta della banca di dare ulteriore esecuzione alla domanda di parte ricorrente per inesistenza della restante documentazione oggetto di richiesta di consegna, con conseguente dichiarazione di cessata materia del contendere, estinzione del giudizio e contestuale cancellazione della causa dal ruolo; 2) Sempre in via principale, rigettare integralmente il ricorso proposto da 1/10/2025 in Liquidazione, in quanto inammissibile e infondato in fatto e in diritto per le motivazioni esposte in narrativa; 3) In ogni caso, rigettare la domanda di condanna ex art. 614-bis c.p.c. in quanto infondata. Con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio, oltre rimborso forfettario per spese generali, IVA e CPA come per legge"

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

1. Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. regolarmente notificato la società 1/10/2025 in liquidazione ha convenuto 1/10/2025 innanzi all'intestato Tribunale deducendo:- che il nuovo amministratore della società nominato in data 1/10/2025 provvedeva ad eseguire una ricognizione



contabile della società, all'esito della quale rinveniva una prima missiva della F (già) de' a mezzo della quale l'istituto di credito intimava il pagamento e costituiva in mora la ricorrente società in virtù di crediti dalla medesima asseritamente vantati ed altra missiva della I del con la quale si comunicava la revoca degli affidamenti concessi in relazione al conto corrente ordinario intrattenuto con la filiale di Napoli con il saldo apparente di euro in presenza di una apertura di credito in conto corrente accordata per euro - che l'amministratore riscontrava tale documento con raccomandata a/r del con cui segnalava di non essere in possesso di alcuna evidenza contabile del rapporto bancario richiamato dall'istituto di credito, e per questo motivo, richiedeva *"di farmi avere i contratti bancari e la copia delle operazioni effettuate su tale conto negli ultimi dieci anni, trasmettendone gli estratti conto di supporto per il medesimo periodo"*; - che la richiesta regolarmente ricevuta dalla il rimaneva senza esito, così come, la procedura di mediazione obbligatoria avviata ai sensi del d.lgs. n.28/20 si concludeva con esito negativo.

Deduceva che, nel corso del rapporto la Banca non aveva provveduto all'invio degli estratti conto, per cui vi era la necessità della società di recuperare l'intera documentazione e che il comportamento tenuto dalla resistente si traduceva in un inadempimento contrattuale.

Argomentava, in diritto, in ordine alla natura del diritto alla consegna dei documenti come sancito dalle disposizioni del T.U. bancario che trovava altresì fonte nei principi di buona fede, correttezza e solidarietà, sostenendo, sulla scorta della giurisprudenza di merito che richiamava, che, in relazione alla copia della documentazione contabile, ovvero agli estratti conto ancora non consegnati, il diritto del correntista a ricevere copia della documentazione contabile (estratti conto) relativamente a tutto il rapporto senza alcuna limitazione temporale (decennale nel caso di specie).

1.1. Si costituiva deducendo, innanzitutto che, a mezzo p.e.c del ! aveva consegnato tutta la documentazione in suo possesso indicata analiticamente. Affermava: - che il rapporto di conto corrente quadro n. era stato acceso in data presso la



..., passato, poi, a i ..., a seguito di diversi atti di fusione per incorporazione e chiuso in dat ...; - di avere regolarmente trasmesso gli estratti di conto corrente, i documenti di sintesi ed il riepilogo annuale delle spese; - che, a fronte della mera deduzione della ricorrente circa il mancato invio degli estratti conto periodici, veniva il rilievo il disposto dell'art. 1832 c.c. secondo il quale la mancata contestazione degli estratti conto ne implica l'approvazione e che si presume, in assenza di tempestiva contestazione, che l'invio periodico sia stato regolarmente effettuato.

Eccepiva altresì che la richiesta di documentazione, per come formulata in giudizio, si estendeva a un arco temporale illimitato, ben oltre il decennio previsto dalla normativa vigente e dai principi generali dell'ordinamento.

Affermava dunque essere cessata la materia del contendere a fronte della consegna documenti avvenuta con p.e.c. del ..., ricorrendo per la documentazione non consegnata, un'ipotesi di impossibilità sopravvenuta della prestazione.

Deduceva l'infondatezza, della tesi attorea secondo cui il limite decennale di cui all'art. 119, co. 4, T.U.B. si applicherebbe solo alla "documentazione inerente a singole operazioni" e non anche agli estratti conto alla luce della giurisprudenza richiamata, precisando che, nel caso di specie, pur a fronte di una richiesta stragiudiziale (datata 30.04.2016), l'obbligo della banca non poteva che estendersi alla documentazione degli ultimi dieci anni da quella data, ovvero dal 30.04.2006.

2. La causa matura per la decisione è stata rinviata all'odierna udienza del 15.09.2026 ai sensi dell'art.281 sexies c.p.c. e decisa ai sensi dell'ult.co. della richiamata disposizione con deposito della sentenza nel termine di gg.30.

2.1. Va premesso che, a mezzo pec del ..., la banca resistente ha consegnato alla società ... in Liquidazione, la seguente documentazione: - il contratto di apertura di credito in conto corrente del ..., il contratto di apertura di credito in conto corrente del ...; il contratto di adesione al servizio denominato "duplice vantaggio" in convenzione al c.c. n. ... sottoscritto in data ..., la fideiussione omnibus sottoscritta in data ... dai sigg.ri



... e ... l'estratto del conto di corrispondenza ^ ..., da marzo 2005 a dicembre 2006; l'estratto del conto di corrispondenza da marzo 2007 a giugno 2009; l'estratto del conto di corrispondenza da settembre 2009 a dicembre 2011; l'estratto del conto di corrispondenza C a marzo 2012 a giugno 2014; l'estratto del conto di corrispondenza da settembre 2014 a dicembre 2016; i documenti di sintesi e le proposte di modifica unilaterale da luglio 2012 a luglio 2014; i documenti di sintesi e le proposte di modifica unilaterale da dicembre 2014 a ottobre 2016.

A verbale delle udienze del ... e del ... la ricorrente ribadiva di ordinare alla convenuta *“la consegna del contratto di remote banking e degli estratti conto dall'inizio del rapporto, 28.12.1995 al marzo del 2005, copia delle singole operazioni annotate in conto dal 30.04.2006 ad oggi”*.

3. Delineato nei termini indicati il *thema decidendum*, il Tribunale presta adesione al recente arresto della Suprema Corte, sentenza n.10728 del 22.04.2026 che, ricostruiti gli orientamenti giurisprudenziali formatisi sul diritto del correntista alla consegna dei documenti, con particolare riferimento alla consegna del contratto, ha affermato, per quanto rileva nel presente giudizio, i seguenti principi di diritto: *“...Nel giudizio introdotto dal correntista nei confronti della banca, volto alla rideterminazione del saldo di conto corrente attraverso l'eliminazione degli addebiti effettuati dalla banca in applicazione di clausole contrattuali nulle, con conseguente domanda di ripetizione dell'indebito maturato, ai sensi dell'art. 2033 c.c., l'adempimento dell'onere probatorio dei pagamenti effettuati e del difetto di causa solvendi, gravante sull'attore ai sensi del primo comma dell'art. 2697 c.c., si estende alla produzione del contratto di conto corrente, sulla base del quale va verificata la pattuizione delle clausole che si assumono affette da nullità, in funzione della quale produzione il correntista onerato, che deduca di non essere in possesso del contratto poiché la banca non ha adempiuto all'obbligo di consegna, può richiederne copia alla banca ex art. 117 TUB; il diritto all'adempimento dell'obbligazione di consegna del contratto prevista dall'art. 117 TUB è soggetto a prescrizione ordinaria decennale decorrente dalla data di stipulazione del contratto;*



l'obbligo della banca di consegnare al correntista copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni, secondo l'art. 119, comma 4, TUB, si estende al contratto di conto corrente ed agli estratti conto".

La Suprema Corte, previa ricostruzione degli orientamenti di legittimità (sin da Cass. sentenza n.4598/1997) ha chiarito: “ a) vi è una duplice obbligazione di consegna della documentazione relativa al rapporto di conto corrente, contrattuale e contabile: (i) l'una si fonda sulle norme generali di cui all'art. 117 comma 1 TUB per il contratto («I contratti sono redatti per iscritto e un esemplare è consegnato ai clienti») e di cui all'art. 119, commi 1 e 2, TUB per la documentazione contabile relativa; (ii) l'altra si fonda sull'art. 1374 c.c., e sulla norma di cui all'art. 119, comma 4, che di quel principio rappresenta declinazione nella materia, a presidio dell'ulteriore principio di trasparenza dell'attività bancaria; b) a quest'obbligo corrisponde un diritto sostanziale del correntista che ha parimenti fonte nelle norme predette, sulla base di diversi presupposti di fatto; c) il contratto di conto corrente non è un documento contabile ma è la fonte stessa del rapporto tra la banca e il cliente; stante la sua natura esso può essere richiesto dal cliente alla banca in ragione di entrambe le fonti: (i) ex art. 117, comma 1, purché questi allegghi entro il termine stabilito per la delimitazione del thema decidendum, che la banca non ha adempiuto all'obbligo di consegnarne copia dopo la stipulazione; (ii) ex art. 119, comma 4, in quanto, in funzione della trasparenza e completezza delle informazioni che il medesimo ha diritto di ottenere dalla banca a questo titolo sullo svolgimento del rapporto, il contratto svolge una funzione di necessaria comprensione di tale svolgimento: senza il contratto la stessa «documentazione inerente a singole operazioni» finirebbe per rimanere muta, e cioè, sarebbe paradossale, nell'ottica dell'effettività del principio di trasparenza, massimamente valorizzato dalla giurisprudenza (si veda in particolare in motivazione Cass. n. 24641 del 2021, già citata) escludere il contratto, che del rapporto cui si riferisce la documentazione menzionata dalla norma, è la fonte, dall'ambito di applicazione di essa: in tal senso è univoco il diritto vivente, alla luce del dato giurisprudenziale ampiamente richiamato in precedenza; d) nel consegue che, nel primo caso — diritto azionato a titolo di adempimento di un obbligo inevaso — la pretesa incontra il limite della



prescrizione decennale di cui l'art. 2946 c.c., ovvero quella dei 10 anni decorrenti ex art. 2935 c.c. dal giorno in cui il diritto di ottenere copia della documentazione pretesa può essere fatto valere, e cioè, nel caso del contratto, dalla data dell'avvenuto perfezionamento del negozio; nel secondo caso — diritto azionato ai sensi dell'art. 119, comma 4, a titolo di adempimento dell'obbligo ivi previsto — la pretesa incontra il limite temporale previsto dalla norma in 10 anni, limite correlato al principio generale di cui all'art. 2220 c.c.; operando, al di fuori di questo limite, il generale onere di conservazione della documentazione rappresentativa dei propri diritti, gravante in modo indifferenziato su tutte le parti; sicché qualora il cliente invochi detta norma il limite temporale cui va incontro non è quella della prescrizione generale bensì quello che costituisce il riflesso del correlativo obbligo della banca di conservare la documentazione relativa agli ultimi 10 anni di svolgimento del rapporto”.

In punto poi di prescrizione del diritto alla consegna della documentazione, la Suprema Corte, nella richiamata pronuncia, a fronte della tesi sostenuta dalla ricorrente - secondo cui, in sintesi, ex art.119 co4 TUB, il contratto non soggiacerebbe al limite temporale ivi previsto ma alla disciplina della prescrizione ordinaria con decorrenza dalla chiusura del rapporto e che, ai sensi dell'art.117 co 1 e 3 TUB, il contratto, quale fonte della disciplina dei rapporti obbligatori tra le parti, deve essere conservato finchè i diritti da esso nascenti non siano prescritti- ha ulteriormente ribadito: “ *L'assunto è erroneo in un duplice senso: il contratto può essere richiesto anche ex art. 119 comma 4, come chiarito, ma, in tal caso, il cliente soggiace al termine decennale ivi stabilito; il diritto di chiedere la consegna del contratto ex art. 117 TUB presuppone l'allegazione dell'inadempimento all'obbligo originario di consegna del medesimo da parte della banca, che in tal caso — come afferma la Corte di merito senza che la ricorrente nulla obietti — non era stato dedotto (fermo che tale diritto si prescrive in dieci anni dal perfezionamento del contratto, e non dalla chiusura del conto, argomento privo di qualunque base normativa)”.*

A ciò consegue che, nel caso si agisca per la consegna del contratto ai sensi dell'art.117 co.1 Tub -a titolo di adempimento di un obbligo inevaso — la pretesa incontra il limite della prescrizione



decennale di cui l'art. 2946 c.c., ovvero quella dei 10 anni decorrenti ex art. 2935 c.c. dal giorno in cui il diritto di ottenere copia della documentazione pretesa può essere fatto valere, e cioè, nel caso del contratto, dalla data dell'avvenuto perfezionamento del negozio.

Nel caso di azione proposta ai sensi dell'art.119 co.4 Tub- a titolo di adempimento dell'obbligo ivi previsto — la pretesa incontra il limite temporale previsto dalla norma in 10 anni, limite correlato al principio generale di cui all'art. 2220 c.c., dunque, al correlativo obbligo della banca di conservare la documentazione relativa agli ultimi 10 anni di svolgimento del rapporto.

Al di fuori di tale limite, opera invece il generale onere di conservazione della documentazione rappresentativa dei propri diritti, gravante in modo indifferenziato su tutte le parti, “.... sicché qualora il cliente invochi detta norma il limite temporale cui va incontro non è quella della prescrizione generale bensì quello che costituisce il riflesso del correlativo obbligo della banca di conservare la documentazione relativa agli ultimi 10 anni di svolgimento del rapporto”.

3.1. In adesione dei richiamati principi ed esaminando la fattispecie in esame in relazione all'azionato diritto alla consegna del contratto di conto corrente n. -che va ricondotta nell'ambito di applicazione dell'art.117 co.1 Tub avendo la ricorrente dedotto l'inadempimento della banca dall'obbligo originario di consegna del contratto - è maturata la prescrizione, eccepita dalla resistente, essendo decorso il decennio dalla data di stipula del contratto (29.12.1995) anche considerando che la richiesta stragiudiziale del 30.04.2016 intervenuta a prescrizione già maturata.

Per completezza, va evidenziato che, ove il diritto alla consegna del contratto del c.c. n. fosse stato esercitato ai sensi dell'art.119 co.4 opererebbe in ogni caso il limite temporale entro il quale la banca è obbligata alla conservazione della documentazione (ultimi 10 anni dallo svolgimento del rapporto).

3.2. In relazione alla domanda volta alla consegna degli estratti conto dal 28.12.1995 al marzo del 2005 — avendo il ricorrente, a verbale dell'udienza del (), dato atto dell'avvenuta consegna degli estratti del conto corrente n. - dal marzo 2005 al 12.12.2016 — deve parimenti darsi atto, alla luce dei principi richiamati, dell'intervenuta prescrizione decennale in ragione della missiva



inviata alla resistente in data 30.04.2016.

Rilevato che la ricorrente deduce l'inadempimento di Banco B.P.M. s.p.a. dall'obbligo di invio periodico degli estratti, la domanda di consegna ex art.119 co.2 T.U.B., anche ove qualificata come domanda di riconsegna degli estratti conto ai sensi dell'art.119 co.4 TUB, incontra il limite dei 10 anni calcolato a ritroso dalla data di ricezione della richiesta del ricorrente (30.04.2016); domanda che per quanto riconosciuto dal predetto è stata soddisfatta dalla banca anche per un periodo temporale superiore.

3.3. Quanto alla domanda di consegna di "copia delle singole operazioni annotate in conto dal 30.04.2006 ad oggi", deve rilevarsi l'assoluta genericità non essendo stato specificato, peraltro a fronte della consegna degli estratti conto, quale sia la documentazione oggetto della richiesta.

4. Le spese di lite, in ragione dell'intervenuto consolidamento in corso di causa dell'orientamento giurisprudenziale richiamato, vengono interamente compensate tra le parti, ravvisandosi le "altre gravi ed eccezionali ragioni" di cui all'art.92 c.p.c.

P.Q.M.

Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, in persona del Giudice, Nunzia Tesone, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. r.g.a.c.- sede ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, assorbite le ulteriori domande, così provvede:

- rigetta il ricorso;
- compensa tra le parti le spese di lite.

Così deciso in Napoli il 21/09/2026

Il Giudice

Dott.ssa Nunzia Tesone

